

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5872 del 15/10/2025
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA IN SOTTENSIONE PARZIALE DALLE ACQUE PUBBLICHE SORGIVE "PIE' DI COMERO", AD USO CONSUMO UMANO, IGIENICO ED ASSIMILATI (IRRIGAZIONE PRATO-GIARDINO, SERVIZI IGIENICI) E INDUSTRIALE (PISCINA), CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (UTILIZZO PER CONSUMO UMANO) IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA: FC20A0015.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6085 del 14/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quindici OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE SEMPLIFICATA IN SOTTENSIONE PARZIALE DALLE ACQUE PUBBLICHE SORGIVE "PIE' DI COMERO", AD USO CONSUMO UMANO, IGIENICO ED ASSIMILATI (IRRIGAZIONE PRATO-GIARDINO, SERVIZI IGIENICI) E INDUSTRIALE (PISCINA), CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (UTILIZZO PER CONSUMO UMANO) IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). BRAMALPANE SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA: FC20A0015.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 25 luglio 2016 n.1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- le seguenti norme in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, Delibera Assemblea legislativa n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), DPCM 7 giugno 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2023 che approva il Piano di Gestione Acque del distretto del fiume Po 2021-2027;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la determinazione Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione, tra cui ricadono quelle in materia di concessioni e autorizzazioni di acque e suoli del demanio idrico insistenti sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO della domanda registrata al protocollo PG/2025/6309 del 03/04/2025, e PG/2025/84526 del 07/05/2025 con cui la Ditta Bramalpane Società Agricola SRL, c.f. 04400540409, ha richiesto il rinnovo con variante non sostanziale (per aggiunta uso consumo umano minore o uguale a 0,1 l/sec), della concessione rilasciata con la determina n. DET-AMB-2020-6017 del 11/12/2020 con scadenza in data 31/12/2025 per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Bagno di Romagna (FC), Pratica FC20A0015;

CONSIDERATO CHE il prelievo è stato esercitato legittimamente e che la ditta ha anticipato la domanda di rinnovo al fine di potere utilizzare la risorsa anche ad uso consumo umano, risulta possibile variare l'uso richiesto già dal momento del rilascio dell'atto dando conto che il rinnovo può essere considerato effettivo a partire dal 1 gennaio 2026 per la durata di 5 anni e con

scadenza al 31/12/2030 a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto per la Ditta Bramalpane Società Agricola SRL, c.f. 04400540409, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 04/09/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_FCUTG_Ingresso_0070249_20250904;
- che decorso il termine di cui all'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., non è pervenuto alcun riscontro in merito;
- che così come previsto dall'art. 89 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. è stata acquisita al PG/2025/179325 del 10/10/2025 la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante della ditta Bramalpane Società Agricola SRL, c.f. 04400540409, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, relativamente a tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., è pertanto possibile poter procedere al rilascio della concessione, fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE l'utilizzo quantitativo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

CONSIDERATO che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

CONSIDERATO che trattandosi di prelievo in sottensione parziale alla concessione FCPA0824 - FC07A0527 non è necessaria una valutazione di compatibilità dei prelievi in quanto questi sono già valutati nel procedimento relativo alla concessione principale;

VISTO il parere positivo espresso ai sensi dell'art. 12 comma c) R.R. n.41/2001 dal Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – AUSL Romagna, relativa all'uso di acqua sotterranea ad uso umano, acquisito in data 02/09/2025 PG/2025/155409;

DATO CONTO che trattandosi di un rinnovo di concessione i precedenti pareri rilasciati da Romagna Acque e Atersir si intendono confermati:

RITENUTO OPPORTUNO confermare la necessità di un sistema di misurazione delle portate emunte, trattandosi di un prelievo in sottensione ad altro utilizzo prioritario ad uso potabile;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90,00 in data 06/05/2025, nonchè quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2025;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 595,55 in data 09/12/2020 e la somma di € 103,42 in data 14/10/2025 un importo complessivo pari a € 698,97;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire la variante non sostanziale per aggiunta dell'uso consumo umano a partire dalla data della presente determinazione senza aumenti della quantità complessiva prelevata;
2. di rinnovare a partire dal 01 gennaio 2026, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Bramalpane Società Agricola SRL , c.f. 04400540409, la concessione di derivazione da acque pubbliche sorgive (cod. pratica FC20A0015) in sottensione parziale da condotte relative alle opere di captazione delle acque pubbliche afferenti al gruppo di sorgenti denominato "Piè di Comero", costituito dalle sorgenti: Malatesta, Trogo, Prati, Sanafonte e Comero Bassa, in località Monte Comero in Comune di Bagno di Romagna (FC), in concessione ad ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, gestite da Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A, (cod. pratica FCPPA0824), come di seguito descritta:
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,5; portata media pari a l/s 0,08;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2500;
 - destinazione della risorsa ad uso consumo umano, igienico ed assimilati (irrigazione prato-giardino, servizi igienici) ed industriale (piscina);
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 09/10/2025 (PG/2025/179325 del 10/10/2025) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedente;
5. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in euro € 698,97 in base a quanto previsto dall'articolo 20 comma 6 del RR n. 41/2001;
6. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 698,97;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;

8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Forlì-Cesena e ne sarà inviata una copia semplice al concessionario;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
14. di dare atto che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

la responsabile delegata Dott.ssa Elena Montepaone

(atto firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso consumo umano, igienico ed assimilati (irrigazione prato-giardino, servizi igienici) e industriale (piscina) rilasciata alla Ditta BRAMALPANE Società Agricola SRL, c.f. 04400540409 - cod. pratica FC20A0015.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea è esercitato mediante sottensione parziale da condotte relative alle opere di captazione delle acque pubbliche afferenti al gruppo di sorgenti denominato “Piè di Comero”, costituito dalle sorgenti: Malatesta, Trogo, Prati, Sanafonte e Comero Bassa, in località Monte Comero in Comune di Bagno di Romagna (FC), in concessione ad ATERSIR, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, e gestite da Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A, (cod. pratica FCPPA0824), localizzate così come segue:

- Sorgente Malatesta: comune di Bagno di Romagna (FC), località Monte Comero, censito al fg. 161, mapp. 4, coordinate UTM RER x: 737279,65 y: 857960,27;
- Sorgente Trogo: comune di Bagno di Romagna (FC), località Monte Comero, censito al fg. 161, mapp. 27, coordinate UTM RER x: 737329,89 y: 857644,56;
- Sorgente Prati: comune di Bagno di Romagna (FC), località Monte Comero, censito al fg. 161, mapp. 33, coordinate UTM RER x: 737014,09 y: 857561,93;
- Sorgente Sanafonte: comune di Bagno di Romagna (FC), località Monte Comero, censito al fg. 160, mapp. 32, coordinate UTM RER x: 736963,93 y: 857789,50;
- Sorgente Comero Bassa: comune di Bagno di Romagna (FC), località Monte Comero, censito al fg. 160, mapp. 23, coordinate UTM RER x: 736743,28 y: 858152,08;

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è destinato a consumo umano, igienico ed assimilati (uso servizi igienici ed irrigazione prato giardino) e industriale (piscina) a servizio di n. 4 insediamenti rurali da destinare ad attività agrituristiche con annessi servizi vari e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 0.5
- volume annuo complessivo pari a mc 2.500

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. Sono fatte salve diverse disposizioni eventualmente emanate dalle autorità competenti.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
3. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle del ripartitore "Piè di Comero" gestito da Romagna Acque in un nuovo pozzetto esterno realizzato a spese e a cura della ditta Bramalpane e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì e all' Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata, comunicato stampa, affissione all'Albo Pretorio dei Comuni, avviso alle Associazioni di Categoria o avviso sul portale Web, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. Responsabilità del concessionario: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli eventuali ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.